

**“DECRETO SOSTEGNI-BIS”
I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

Nell’ambito del **art. 1, DL n. 73/2021** (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19, è stato previsto il riconoscimento di **3 nuove tipologie di contributo**:

1. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. “Decreto Sostegni”, pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda;
2. un contributo a fondo perduto, “alternativo” al precedente, a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Tale contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda;
3. un contributo a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19.

1. CONTRIBUTO AUTOMATICO

È previsto il **riconoscimento in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda**, di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”.

Per beneficiare del “nuovo” contributo il soggetto interessato non deve aver **restituito il precedente contributo**, ovvero lo stesso non deve risultare **indebitamente percepito**.

Il “nuovo” contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
 - ✓ per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del “contributo Decreto Sostegni”;
 - ✓ automaticamente, ossia senza necessità di presentare un’ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
- è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del “contributo Decreto Sostegni” (**accredito diretto sul c/c bancario / postale o riconoscimento sotto forma di credito d’imposta**).

2. CONTRIBUTO ALTERNATIVO

Viene introdotto un **contributo a fondo perduto “alternativo”** rispetto a quello sopra esaminato, considerando un **diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi**, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste per beneficiare del “contributo Decreto Sostegni”.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all’art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai **contribuenti forfetari / minimi**.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. I promotori finanziari, possono usufruire del contributo.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame, “alternativo” è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

1. ammontare dei **ricavi** di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019**;
2. ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

Verifica limite ricavi / compensi 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019, stante l’analogia del contributo in esame con quello previsto dal citato art. 1 del “Decreto Sostegni”, è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Guida operativa / istruzioni alla domanda di riconoscimento di tale contributo, nonché nella citata Circolare n. 5/E e pertanto:

- in caso di esercizio di **più attività** va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
- i **soggetti titolari di reddito agrario / attività agricole connesse** (ad esempio, agriturismi, allevamento, ecc.) in luogo dei ricavi devono fare riferimento al volume d’affari (rigo VE50 mod. IVA 2020). Se il soggetto non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA può essere considerato il fatturato / corrispettivi 2019. Qualora lo stesso oltre all’attività agricola eserciti altre attività commerciali / di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d’affari di tutti gli intercalari del mod. IVA 2020;
- considerato che il contributo spetta anche all’**erede che prosegue l’attività del de cuius**, in caso di prosecuzione intervenuta nel 2019, i ricavi / compensi 2019 vanno individuati sulla base di entrambi i modd. REDDITI, del de cuius e dell’erede;
- i **contribuenti forfeitari** considerano i **dati riportati nel quadro LM** del mod. REDDITI e, in particolare, a colonna 3 dei righe da LM22 a LM27.

Verifica riduzione fatturato / corrispettivi

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

A titolo esemplificativo:

Fatturato medio mensile		Riduzione fatturato medio 1.4.2020-1.3.2021	30% fatturato medio mensile 1.4.2019-31.3.2020	Spettanza contributo
1.4.2020-31.3.2021	1.4.2019-31.3.2020			
€ 70.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 75.000	€ 100.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

A tal fine va fatto riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021**, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall’1.1.2019**, il contributo in esame spetta a condizione

che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato “Decreto Sostegni” e pertanto:

- vanno considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell’IVA) **con data di effettuazione dell’operazione compresa tra l’1.4 ed il 31.3** degli anni di riferimento (2019 - 2020 / 2020 - 2021);
- va tenuto conto delle **note variazione** di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 - 2020 / 2020 - 2021;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare **l’ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 - 2020 / 2020 - 2021;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- nel caso di **ventilazione** ovvero operazioni effettuate con applicazione del **regime del margine** ovvero operazioni effettuate da **agenzie di viaggi**, per le quali risulta “difficoltoso” il calcolo delle fatture / corrispettivi al netto IVA, l’importo può essere riportato al lordo IVA (con riferimento al 2019, 2020 e 2021);
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all’ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000.**

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.**

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal “Decreto sostegni”.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”)

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al “Decreto Sostegni”, abbia ottenuto il **contributo “automatico”** sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore al contributo “alternativo”** individuato con le percentuali sopra evidenziate, **ha diritto al maggior ammontare del contributo.** In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d’imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore al contributo “alternativo”** individuato con le percentuali sopra evidenziate, l’Agenzia non provvede a dare “seguito all’istanza”.

La Alfa snc presenta la seguente situazione:


Ricavi 2019	€ 161.000	
Fatturato 1.4.2019-31.3.2020	€ 165.400	à media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020-31.3.2021	€ 114.500	à media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Media mensile 1.4.2019-31.3.2020 - media mensile 1.4.2020-31.3.2021 = 4.241
 % riduzione media mensile 1.4.2019-31.3.2020 – media mensile 1.4.2020-31.3.2021= 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%
 Contributo “alternativo” spettante = 4.241 x 50% = € 2.120,50
 Considerato che la società ha beneficiato del contributo “automatico” per € 2.000, il contributo alternativo effettivamente spettante è pari ad euro € 120,50 (2.120,50 – 2.000).


La Alfa snc presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019	€ 161.000	
Fatturato 1.4.2019-31.3.2020	€ 165.400	à media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020-31.3.2021	€ 117.200	à media mensile 117.200 / 12 = € 9.767

Media mensile 1.4.2019-31.3.2020 - media mensile 1.4.2020-31.3.2021 = 4.016
 % riduzione media mensile 1.4.2019-31.3.2020 – media mensile 1.4.2020-31.3.2021= 4.016 / 13.783 x 100 = 29,14%
 Contributo “alternativo” non spettante.
 La società beneficia comunque del contributo “automatico” per € 2.000.





- 60%
- =
- 50%
- =
- 40%
- 30%
- 20%



Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 ("Decreto Sostegni")

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

**RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il contributo "alternativo" è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, entro **60 giorni** dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare **direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

È espressamente richiesta la trasmissione della **Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA** relativa al **primo trimestre 2021** (in scadenza il 31.5.2021) **prima della presentazione della domanda** per il riconoscimento del contributo in esame.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente.** In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale **credito d'imposta** da utilizzare "**nella sua totalità**" in **compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del**

contributo; non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in caso di compensazione non operano i limiti di utilizzo nel modello F24:

- di € 250.000, riferite ai crediti d'imposta da indicare a quadro RU;
- di € 700.000, riferito alle compensazioni in un anno solare nel mod. F24;
- riferiti alla presenza di ruoli scaduti per debiti erariali di importo superiore a €. 1.500.

3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

Si evidenzia preliminarmente che il contributo in esame, riconosciuto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19, è **subordinato all'autorizzazione dell'UE**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

1. ammontare dei **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto". Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019**;
2. **peggioramento del risultato economico dell'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020**) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) **in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto**.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale**, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla **differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019**.

Tale differenza va considerata **al netto dei contributi a fondo perduto** di cui:


- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.


RISULTATO ESERCIZIO 2020

-

RISULTATO ESERCIZIO 2019



< 0 E PARI ALMENO ALLA PERCENTUALE INDIVIDUATA DAL MEF CON DECRETO



RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate **di un'apposita domanda**, la quale:

- **va inviata**, a pena di decadenza, **entro 30 giorni** dalla data di attivazione della procedura telematica;
- può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la **dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020** - mod. REDDITI 2021), è **presentata entro il 10.9.2021**.

In merito alle **modalità di fruizione** del contributo si rimanda a quanto previsto per il contributo di cui al punto n. 2.

I contributi a fondo perduto in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non risultasse spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - ✓ della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - ✓ degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.